



Provincia
di Forlì-Cesena



Comune
di Meldola



RISERVA NATURALE
ORIENTATA BOSCO
DI SCARDAVILLA

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 109
del 14/05/2012 e pubblicato
sul fascicolo 90 del BUR della
Regione Emilia-Romagna
nella data del 31/05/2012.

Gruppo di lavoro

COORDINAMENTO: PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Arch. **Roberto Cimatti**,

D.ssa **Claudia Casadei**

REDAZIONE:

D.ssa **Claudia Casadei** (Provincia di Forlì-Cesena)

Dott. **Fiorenzo Rossetti** (Provincia di Forlì-Cesena)

Dott. **Giancarlo Tedaldi** (Comune di Meldola)

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: OGGETTO DELLE NORME.....	4
Art. 2: FINALITÀ	5
Art. 3: ENTE DI GESTIONE.....	5
Art. 4: VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	6

PARTE SECONDA - NORME GENERALI

Art. 5: DIVIETI ZONA A.....	7
Art. 6: DIVIETI ZONA B.....	7
Art. 7: PARERE DI CONFORMITÀ'	8
Art. 8: NULLA-OSTA.....	8
Art. 9: VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	9

PARTE TERZA- NORME SETTORIALI

Art. 10: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA RISERVA.....	10
Art. 11: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ' DIDATTICO SCOLASTICHE.....	11
Art. 12: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE, DEI MONITORAGGI, DEGLI STUDI E DELLE OSSERVAZIONI NATURALISTICHE.....	13
Art. 13: REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ' DI RECUPERO, RIPRISTINO, SALVAGUARDIA, RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO.....	14
Art. 14: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' AGRICOLE.....	15
Art. 15: AFFITTANZE.....	16
Art. 16: CRITERI E PARAMETRI PER GLI INDENNIZZI.....	17

PARTE QUARTA- GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 17: OPERE E INTERVENTI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE ED AL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL TERRITORIO.....	18
Art. 18: INDIVIDUAZIONE AREE E BENI DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETÀ' PUBBLICA.....	18
Art. 19: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA DEI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI.....	19
Art. 20: CENTRO VISITATORI.....	19
Art. 21: COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.....	19
Art. 22: SORVEGLIANZA.....	20
Art. 23: SANZIONI.....	20

PARTE QUINTA - ALLEGATI

ALLEGATO 1: PERIMETRAZIONE RISERVA, ZONA A E ZONA B.....	23
ALLEGATO 2: CARTA DEI SENTIERI.....	24

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: OGGETTO DELLE NORME

Le presenti norme regolamentari della Riserva Naturale Orientata "Bosco di Scardavilla", ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale del 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000", regolano e disciplinano le attività ordinarie e straordinarie all'interno dell'Area protetta, secondo gli obiettivi strategici indicati dalla stessa L.R. 6/2005 e a quanto indicato nell'Atto istitutivo della Riserva approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 342 del 29 gennaio 1991, con riferimento alla suddivisione prevista al punto 1 del medesimo Atto "*Perimetrazione e zonizzazione*" che suddivide il territorio della riserva (allegato 1) in:

Zona A – zona di tutela

Zona B – zona di protezione.

Le norme sono aggiornate rispetto all'istituzione del sito della Rete Natura 2000 "IT4080004 "Bosco di Scardavilla, Ravaldino", ed integrano con disposizioni specifiche quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione della natura, con particolare riguardo alle seguenti:

- Direttiva comunitaria 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e relativi recepimenti nazionali;
- Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e e relativi recepimenti nazionali;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- Delibera della Giunta Regionale n. 1435 del 17.10.2006 (oggetto: misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale, ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1224 del 28.07.2008 "Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione per la gestione delle ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07;

- Delibera della Giunta Regionale n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- Legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia -Romagna).

Art. 2: FINALITÀ

Il presente Regolamento persegue le finalità contenute al punto 2 dell'Atto istitutivo della Riserva (Delibera del Consiglio Regionale n. 342 del 29 gennaio 1991) :

- a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento all'ecosistema forestale;
- b) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
- c) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici;
- d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione;
- e) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
- f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;
- g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano;
- h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione e realizzare attività di ricerca scientifica e culturale sui caratteri specifici della Riserva.

Art. 3: ENTE DI GESTIONE

La Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi della L.R. 6/2005 è Ente gestore della Riserva.

Il Comune di Meldola, in base agli art. 44 e 66 della stessa legge e secondo l'intesa approvata con D.C.R. n. 1048 del 24/07/2006, è Ente delegato di specifiche funzioni gestionali regolate da apposita Convenzione.

Con tale convenzione la Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 6/2005 ha espresso la volontà di avvalersi del Comune di Meldola per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, art. 44, L.R. 6/2005, per il conseguimento delle finalità contenute nell'Atto istitutivo della Riserva Naturale Orientata Bosco di Scardavilla e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, ovvero:

- a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
- b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
- c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
- g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.

Rimangono pertanto in capo alla Provincia le funzioni di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2 dell'art. 44 della L.R. 6/2005, ovvero:

- d) provvede alla vigilanza amministrativa;
- e) provvede alla sorveglianza del territorio;
- f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49.

Inoltre restano in capo alla Provincia tutte le altre funzioni gestionali ai sensi della legge.

Art. 4: VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. La revisione del Regolamento avviene secondo le procedure di cui all'art. 46, comma 5 della L.R. 6/2005, a seguito di approfondimenti conoscitivi, esigenze gestionali, problematiche emerse e variazioni ed integrazioni alle norme di riferimento.

Ai sensi dell'art. 46, comma 7 della L.R. 6/2005, il Regolamento acquisisce efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PARTE SECONDA - NORME GENERALI

Art. 5: DIVIETI ZONA A

Le norme di attuazione e tutela, valesvoli nella Zona A – zona di tutela (Vedi Allegato 1), previste al punto 3 dell'Atto istitutivo della Riserva (D.C.R. m. 342 del 29 gennaio 1991), sono:

- a) è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;
- b) sono vietati inoltre:
 - l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma.
 - la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane.
 - Il disturbo intenzionale della fauna.
 - l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi e la cattura della fauna selvatica;
- c) sono vietati:
 - il taglio del bosco e del sottobosco.
 - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera.
 - la raccolta dei funghi epigei ed ipogei.
 - l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- d) è vietato l'accesso con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo;
- e) su sentieri esistenti, precisamente identificati e nei tempi e nei modi, individuati dal programma di gestione è consentito l'accesso solo per visite guidate a scopo di didattica ed educazione ambientale.

Art. 6: DIVIETI ZONA B

Le norme di attuazione e tutela, valesvoli nella Zona B – zona di protezione (Vedi Allegato 1), previste al punto 3 dell'Atto istitutivo della Riserva (D.C.R. m. 342 del 29 gennaio 1991), sono:

Per la Zona B valgono i divieti di cui alle lettere b) e c) dettati per la Zona A.

E' vietata inoltre qualsiasi opera di edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono vietate le opere di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti ad agricoltura.

L'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito:

- lungo le strade vicinali ed interpoderali: a) ai proprietari, b) ai residenti nell'area ed agli aventi diritto, c) per il normale esercizio dell'attività agricola, d) per le esigenze di servizio della Riserva;
- al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente alle macchine agricole per la normale attività.

Art. 7: PARERE DI CONFORMITA'

I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione, rispetto alle norme del provvedimento istitutivo, del presente regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 6/2005.

Art.8: NULLA-OSTA

Interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, restano comunque sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005 e con le modalità specifiche e gli aspetti procedurali della relativa Direttiva approvata con D.G.R.343/2010. Qualora tali interventi, impianti, opere ed attività siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2004, il nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Con il presente Regolamento si recepisce il paragrafo 2.2.2 (tipologia di interventi, impianti, opere, attività, per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza) della Direttiva approvata con D.G.R.343/2010 relativa al rilascio del Nulla-Osta, e nello specifico si recepisce integralmente la tabella A contenente le "Tipologie di intervento, impianto, opera, attività, per le quali il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza", come di seguito riportato.

Tabella A (D.G.R.343/2010)

Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza

1. Gli interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b) e art. 8 lett. a) e b), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.

2. Gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto

approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.

Si precisa in proposito che il rilascio del nulla-osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla LR 31/2002 art. 19, deve essere preventivo alla loro realizzazione.

3. Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del PTP e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.

4. Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

Art. 9: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

I piani, i progetti relativi, gli interventi, le attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura individuata dalla L.R. n. 7/2004 e secondo le linee guida di cui alla deliberazione di D.G.R. 1191/2007.

PARTE TERZA- NORME SETTORIALI

Art. 10: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA RISERVA

- 1) Il libero accesso alla Riserva Naturale è di norma vietato;
- 2) è consentito l'accesso ai proprietari dei fondi, ai loro conduttori, agli agricoltori e ai tecnici che svolgono attività per conto e per incarico dei proprietari stessi, nonché al personale di vigilanza e di prevenzione ambientale, al Responsabile tecnico e al personale della Provincia di Forlì-Cesena incaricato dalla stessa, coinvolto nell'attività gestionale della Riserva Naturale, i quali non hanno obbligo di alcuna autorizzazione preventiva. Essi potranno accedere con i mezzi motorizzati consentiti dalla delibera istitutiva laddove essa lo permette. Anche i membri del Comitato tecnico scientifico, gli operatori dell'educazione ambientale e i ricercatori incaricati possono accedere liberamente a piedi nell'area protetta; essi dovranno apporre sull'abbigliamento un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di gestione dell'area protetta, ovvero dal Comune di Meldola e valevole, per i primi sulla base della loro adesione al Comitato, per i rimanenti esclusivamente nel periodo di validità dell'incarico o del contratto.
- 3) L'accesso è consentito, previo rilascio di un apposito "pass" da parte dell'Ente Gestore, da richiedersi con congruo anticipo ed esclusivamente lungo la rete di sentieri appositamente attrezzati e segnalati (Allegato 2 "Carta dei sentieri A-sentiero florofaunistico, B- sentiero storico paesaggistico"), secondo le seguenti modalità:
 - a) Privato Cittadino, Nucleo familiare: l'accesso è autorizzato con il rilascio di un "pass" gratuito nominale, da esibire al personale addetto alla vigilanza e valevole dal momento del rilascio alla fine dell'anno in corso in cui l'autorizzazione viene rilasciata; esse potranno visitare l'area protetta anche senza l'accompagnamento di personale addetto.
 - b) Gruppi di Cittadini e Associazioni di volontariato: l'accesso è autorizzato con il rilascio di un "pass" valevole per le giornate ivi indicate e dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da Guide abilitate e in forza al Museo di Ecologia/Comune di Meldola e/o dal personale autorizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Meldola.
 - c) Scolaresche e gruppi turistici: l'accesso è autorizzato con il rilascio di un "pass" valevole per le giornate ivi indicate e dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da Guide abilitate e in forza al Museo di Ecologia/Comune di Meldola e/o dal personale autorizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Meldola. Inoltre è richiesto il pagamento di un "ticket" (stabilito

dall'Ente Gestore, ovvero dal Comune di Meldola, a cui andranno i proventi) per la fornitura di un kit didattico.

- d) Operatori e guide titolate dell'educazione ambientale: L'accesso è autorizzato con il rilascio di un "pass" valevole per le giornate ivi indicate, da esibire al personale addetto alla vigilanza. Inoltre è richiesto il pagamento di un "ticket" (stabilito dall'Ente Gestore, ovvero dal Comune di Meldola, a cui andranno i proventi) per la fornitura di un kit didattico.

L'Ente gestore può negare momentaneamente il rilascio di "pass" allorché, per particolari e contingenti motivi, esso possa interferire con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo oppure quando il numero massimo di presenze, cioè quello che definiamo "carico giornaliero o stagionale" sia tale da compromettere gli equilibri naturali propri del biotopo. A tal riguardo si identifica in 60 persone (suddivise preferibilmente in due 2 gruppi) il carico massimo giornaliero tenendo conto di ripartire settimanalmente l'accesso a gruppi così numerosi su giorni alterni.

E' vietato l'accesso nella Zona A nelle ore notturne (da mezzora dopo il tramonto a mezzora prima dell'alba), se non per particolare necessità concernenti la ricerca scientifica e talune attività didattiche educative (es. osservazione astronomica), nonché per la sorveglianza.

E' consentito inoltre l'accesso pedonale alle aree cortilizie di Scardavilla di Sopra e Scardavilla di Sotto.

- 4) La Provincia di Forlì-Cesena in qualità di Ente di Gestione della Riserva e il Comune di Meldola in qualità di Ente delegato di alcune funzioni gestionali, si sollevano da eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà altrui e derivanti dalla mancata osservazione del presente Regolamento.

Art. 11: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE-SCOLASTICHE

- 1) Le attività didattiche-scolastiche di educazione ambientale/alla sostenibilità saranno gestite, in accordo con la Provincia di Forlì-Cesena, dal Comune di Meldola in qualità di Ente delegato alla gestione di alcune funzioni della Riserva, anche attraverso il proprio Museo di Ecologia e mediante l'utilizzo di operatori abilitati a svolgere tale funzione.
- 2) Si devono preferire le attività "didattico-educative **" alle semplici "visite guidate" (gite di istruzione). A tal riguardo i temi da sviluppare dovranno esser principalmente i

seguenti: la biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la specificità della Riserva in oggetto (la protezione e la conservazione dei biotopi relitti, la flora tipica, la fauna tipica, le emergenze storico-architettoniche ed insediative, la geologia, la geomorfologia, la pedologia, la gestione dell'agroecosistema nelle aree protette).

* si devono intendere per attività didattico-educative dei processi articolati di apprendimento dove la visita nell'area protetta è solamente uno dei tanti momenti dell'attività didattica proposta. L'articolazione minima dell'intero processo dovrebbe essere la seguente: incontro propedeutico con il gruppo (presso la sua sede o il centro visite della Riserva), uscita di campo, momento finale di verifica sulle attività svolte.

3) Per lo svolgimento delle attività didattiche l'Ente gestore delegato potrà avvalersi di personale proprio in forza al Comune (personale tecnico designato) o di collaboratori esterni opportunamente incaricati; a tal riguardo si identificano le seguenti figure:

- referenti (Responsabile tecnico e membri del Comitato tecnico scientifico della Riserva) con il ruolo di consultazione e coordinamento delle attività didattiche (e della loro programmazione, svolgimento e metodologia);
- conduttori (Operatori ambientali e Guide naturalistiche riconosciute con appositi corsi o decreti) con il ruolo di gestori diretti delle attività;
- facilitatori (Volontari delle associazioni, dei gruppi naturalistici, familiari etc.) con il ruolo di accompagnatori e intermediari.

Il conduttore delle attività dovrà garantire sufficienti capacità gestionali, di animazione, tecnico-scientifiche e di affidabilità; esso sarà un "organizzatore di contesti di apprendimento" e a tal riguardo sarà opportuno "testare e verificare le sue capacità tecniche e metodologiche" (per curriculum, mediante prove, test, etc.).

4) Allorquando venga richiesto da altri enti, associazioni e privati di svolgere autonomamente progetti di educazione ambientale e di didattica naturalistica all'interno dell'area protetta, l'Ente gestore delegato si riserva di sottoporla a consultazione dei referenti al fine di orientare e valutare le tecniche e le capacità delle guide/operatori e i contenuti oggetto di attività nell'obiettivo di:

- trasmettere un'immagine univoca, propria e specialistica dell'Area protetta a tutti coloro che la frequentano;
- mantenere uno standard qualitativo delle attività sufficientemente alto (si vedano le caratteristiche a cui devono rispondere i conduttori).

- 5) L'Ente gestore può interdire l'accesso per attività didattiche svolte da terzi allorché:
- il numero massimo di partecipanti (carico giornaliero o stagionale) sia tale da compromettere gli equilibri naturali propri del biotopo (cfr regolamento di accesso alla Riserva);
 - il tipo di attività risulta di notevole impatto sulle fragili emergenze oggetto delle attività (es. prelievo massiccio di campioni per lo studio e l'osservazione, disturbo ripetuto a certi biotopi e agli habitat più fragili);
 - l'attività non sia stata tempestivamente concordata e/o la data presunta coincida con attività didattiche svolte direttamente dallo staff di animatori della Riserva.
- 6) Il calendario delle attività didattiche educative effettuate da terzi (una volta approvate) dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ente gestore delegato che potrà modificarlo allorché, lo svolgimento di esse, in determinati periodi, possa interferire negativamente con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo o se per un eccesso di carico possa essere in contraddizione con le norme del regolamento di accesso.

L'attività svolta da terzi è comunque subordinata al pagamento di un ticket (stabilito dall'Ente gestore, ovvero dal Comune di Meldola, a cui andranno i proventi) per la fornitura di un kit didattico (guide, poster e opuscoli ecc.).

Art. 12: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE, DEI MONITORAGGI, DEGLI STUDI E DELLE OSSERVAZIONI NATURALISTICHE

- 1) La ricerca scientifica, gli studi e le osservazioni naturalistiche sono svolte prioritariamente da soggetti individuati dall'Ente gestore delegato (Comune di Meldola), e dall'Ente gestore titolare (Provincia di Forlì-Cesena) o dal Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia Romagna. Tuttavia chiunque può comunque proporsi agli Enti competenti alla gestione e al Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia Romagna, per le attività di cui sopra, allegando curriculum vitae e studiorum e presentando nel contempo un piano dettagliato delle attività che intende svolgere in cui siano specificati obiettivi, tempi e modi dello svolgimento della ricerca, dello studio o delle osservazioni naturalistiche.
- 2) Ogni singolo progetto di ricerca scientifica o di studio, (comprehensive le ricerche finalizzate alla stesura di tesi di laurea, dottorato, etc.), per poter essere autorizzato deve essere concordato con gli Enti competenti alla gestione e comunque sottoposto al parere in conformità con le norme di protezione e salvaguardia riportate nell'Atto di

istituzione dell'area protetta e con i relativi programmi (a tal riguardo il comitato scientifico e/o il Responsabile tecnico possono esprimere parere in merito).

- 3) Gli Enti competenti alla gestione della Riserva si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente lo svolgimento delle attività di cui sopra (previa comunicazione) nel caso in cui la stessa possa interferire negativamente con i naturali processi biologici ed ecologici presenti nel biotopo.
- 4) Non è consentito agli studiosi, ai dilettanti e ai ricercatori, prelevare, deturpare e modificare alcuna forma biotica (viva o morta) e abiotica rinvenuta all'interno dell'area protetta, se non esplicitamente autorizzato dall'Ente di gestione delegato.
- 5) Durante lo svolgimento della ricerca, dello studio o dell'osservazione naturalistica il titolare è tenuto a presentare all'Ente di gestione delegato delle relazioni (o delle comunicazioni) sullo stato di avanzamento della sua indagine (almeno semestralmente).
- 6) A compimento della ricerca scientifica, dello studio o dell'osservazione naturalistica il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una relazione sullo svolgimento delle stesse (in cui siano specificate le finalità raggiunte ed i risultati ottenuti) nonché a fornire agli Enti competenti alla gestione copia di tutte le pubblicazioni scientifiche o degli appunti di campo di rilevante interesse, derivanti dalla sua attività nell'ambito della Riserva Naturale.

Art. 13: REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO, RIPRISTINO, SALVAGUARDIA, RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO

- 1) Le attività di recupero paesaggistico, architettonico, floristico-vegetazionale, le attività di salvaguardia, potenziamento degli habitat, gestione della diversità faunistica e vegetazionale e di protezione naturalistica devono essere conformi alle norme di protezione e salvaguardia riportate nell'Atto di istituzione dell'Area protetta e con i relativi programmi e dovranno essere preventivamente concordate con la Provincia di Forlì-Cesena e, se del caso, sottoposte preventivamente al Comitato Tecnico Scientifico.

2) Le attività disciplinate nel presente articolo, vista la coincidenza della Riserva con un sito di Rete Natura 2000, sono sottoposte alle norme riguardanti la Valutazione di Incidenza (L.R. 7/2004 e D.G.R. 1191/2007 e s.m.i.) e da altre norme e piani inerenti.

3) La progettazione esecutiva degli interventi di cui sopra, deve essere affidata a personale tecnico laureato di comprovata esperienza curricolare nel settore della conservazione della natura e della gestione naturalistica di aree protette.

Allorquando il risultato prospettato dal progetto di intervento risultasse ledere, anche se parzialmente, un processo naturale tipico e rappresentativo del biotopo, tale progetto non potrà avere corso; se l'incompatibilità con la protezione dell'ambiente dovesse sopraggiungere durante l'esecuzione delle opere preventivate, esse dovranno essere sospese.

4) La realizzazione delle opere di cui sopra è subordinata al rispetto di alcuni vincoli.

Non si potrà mai intervenire, operare e transitare con mezzi meccanici (automezzi, trattori, pale etc.), nella "zona A" della Riserva Naturale; in dette aree ogni intervento dovrà esser effettuato "a mano, mediante l'ausilio di utensili e strumenti manuali", senza ricorrere all'utilizzo di mezzi meccanici anche se decisamente più efficaci e razionali.

Allorquando si effettuino opere di cui al punto 1, dovrà essere sempre presente il direttore dei lavori, nella persona del Responsabile tecnico dell'Area protetta.

Art. 14: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Nel rispetto di quanto indicato nell'Atto istitutivo della Riserva (D.C.R. n. 342/1991) e come esplicitato nel seguito, sono consentite nel territorio della Riserva le attività agricole.

Per l'arboricoltura da legno, è consentito il raggiungimento del termine del ciclo colturale, dopo il quale è auspicabile la destinazione della superficie interessata o a rimboschimento con finalità naturalistiche o verso l'evoluzione naturale a macchia-radura e infine a bosco.

Sono ammesse le attività legate all'attività agricola favorendo la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale, quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica; sono consentite altresì le attività di tutela del paesaggio e di riqualificazione ambientale.

In particolare:

- a) Nessuna limitazione è posta allo svolgimento delle pratiche agricole, fatto salvo l'impiego di colture con organismi geneticamente modificati (ogm).
- b) Non sono ammesse nuove pratiche agricole su terreni risultanti incolti alla data dell'Atto istitutivo della Riserva (gennaio 1991).
- c) Eventuali limitazioni agli attuali ordinamenti colturali, che risulteranno necessari per la conservazione del patrimonio naturale, saranno tempestivamente comunicate

all'agricoltore interessato, ed eventuali riduzioni della produzione saranno indennizzate (secondo le modalità espresse nell'Art. 16) solamente se direttamente influenzate da dette restrizioni.

- d) L'Ente di gestione promuove e incentiva pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci fornendo la propria consulenza.
- e) E' vietato accumulare liquami fuori dalle apposite concimaie; non è permessa la fertirrigazione e lo spandimento dei liquami nei terreni interni alla Riserva.
- f) Eventuali interventi di disinfestazione e trattamento fitosanitario, atti a risolvere malattie che si verificassero nella vegetazione devono essere eseguite con metodologie di tipo biologico o con prodotti chimici appartenenti al livello IV "rischio ridotto" o al livello III "irritanti".

Art. 15: AFFITTANZE

L'Ente di gestione può stipulare affittanze con i proprietari che intendono lasciare incolti (in evoluzione naturale o interessati da impianti forestali) i terreni situati all'interno del perimetro della Riserva o per quelli lasciati incolti all'Atto istitutivo dell'Area protetta.

Tali affittanze hanno durata variabile da un minimo di 20 (venti) anni ad un massimo di 40 (quaranta) anni e le remunerazioni terranno conto della durata dell'affittanza stessa.

L'importo delle affittanze è fissato in base a stima effettuata dagli Uffici tecnici comunali previa consultazione con le Associazioni di Categoria.

Possono essere accettate eventuali concessioni in uso di terreni anche a titolo gratuito con una durata minima di almeno anni 10 (dieci). Tali concessioni non rientrano nella tipologia dei contratti d'affitto ad uso agricolo.

Per i terreni in affitto all'Ente gestore, alla scadenza dei contratti, il titolare dell'appezzamento, qualora non ritenga prorogare il contratto d'affitto, avrà il diritto di gestire i soprassuoli forestali venutisi a creare secondo le norme prescritte dai regolamenti forestali vigenti (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) e con le limitazioni del presente regolamento.

Art. 16: CRITERI E PARAMETRI PER GLI INDENNIZZI

Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'Atto istitutivo o dal presente Regolamento della Riserva, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione, ovvero il Comune di Meldola provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti.

- a) Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
- b) Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
- c) Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria); per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria.
- d) Per la riduzione o mancato raccolto originato dalle norme di tutela presenti all'interno della delibera istitutiva della Riserva, si adottano, quale criterio di valutazione economica dei danni, i mezzi espressi dalla CCIAA di Forlì-Cesena per i prodotti agricoli e forestali e per l'annata corrente, mentre per quantitativi medi di produzione si adottano i dati medi di resa del prodotto agricolo per ettaro e per l'annata corrente indicata dal Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora e Fauna della Provincia di Forlì-Cesena.
- e) L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo, ove i boschi siano considerati utilizzabili ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore, viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi". Il valore così determinato viene ridotto del 30% per le aree distanti più di 150 metri dalla viabilità forestale esistente o dal margine del boschivo facilmente raggiungibile dal mezzo meccanico.
Per il calcolo della massa legnosa asportabile (o indennizzabile) si farà riferimento alla differenza scaturita dal regime di "non taglio" e il regime di massima protezione (cioè il minimo prelievo autorizzabile) derivante dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e da eventuali regolamenti regionali in materia di utilizzo delle risorse forestali.
- f) La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione, ovvero al Comune di Meldola.

PARTE QUARTA- GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 17: OPERE E INTERVENTI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE, AL RIPRISTINO AMBIENTALE E ALLA FRUIZIONE DEL TERRITORIO

Sono ammessi interventi di manutenzione ed è possibile realizzare opere di restauro, recupero, riqualificazione e ripristino della funzionalità ecologica e ambientale, atte a riportare l'ecosistema a un livello di equilibrio ottimale. In questo ambito sono ammesse:

- In caso di incidenti o calamità naturali, la manutenzione ed il ripristino delle infrastrutture e dei servizi esistenti prima della modifica improvvisa avvenuta, favorendo interventi che prevedano tecniche di ingegneria ambientale.
- Interventi tesi al recupero dimensionale e delle condizioni morfologiche ed ambientali storicamente esistenti all'interno della Riserva.
- Le opere di forestazione tendenti a ricreare aree di bosco storicamente riconducibili alle caratteristiche vegetazionali proprie del territorio locale e in particolare alle tipologie paesaggistiche e floristiche dei boschi sui terreni ferrettizzati così come evidenziate dallo Zangheri. A tale scopo si dovranno utilizzare specie autoctone tipiche di ambienti di pedecollina e coerenti all'elenco di specie a suo tempo redatto da Pietro Zangheri.

È ammessa la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture e attrezzature per:

- la vigilanza;
- percorsi guidati attrezzati con punti sosta (panchine, cestini porta rifiuti), staccionate, cordoli, corrimani, bacheche;
- punti di osservazione.

L'installazione sia fissa che mobile può essere prevista solo dove siano compatibili con le finalità di conservazione dell'ambiente.

Art. 18: INDIVIDUAZIONE AREE E BENI DA ACQUISIRE ALLA PROPRIETA' PUBBLICA

Al fine di dare attuazione agli obiettivi di conservazione e ripristino riferiti all'Area protetta, i programmi triennali di tutela e valorizzazione possono prevedere l'acquisizione alla proprietà pubblica di aree immobiliari presenti all'interno e all'esterno del territorio della Riserva, quali ad esempio spazi e attrezzature destinate alla fruizione, nonché le aree di elevato interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche.

Art. 19: CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA DEI PORTATORI DI INTERESSE LOCALI

L'Ente gestore e delegato della Riserva, al fine di garantire la partecipazione dei portatori di interesse locali, può organizzare assemblee pubbliche per illustrare le attività svolte e per discutere le modalità di attuazione delle attività in programma. La cittadinanza viene informata delle assemblee mediante l'affissione di avvisi nelle bacheche della Riserva, del Comune e della Provincia, a mezzo stampa e tramite comunicazioni di tipo elettronico. Le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale, le organizzazioni venatorie, del turismo, del commercio e dell'artigianato, nonché le associazioni del volontariato e ricreative locali, i rappresentanti scolastici e altri soggetti da individuare anche in base al tipo di attività in programma, possono essere invitati anche mediante singola comunicazione.

Art. 20: CENTRO VISITATORI

Il Centro Visitatori della Riserva è ubicato presso il Museo Civico di Ecologia di Meldola ed è aperto al pubblico nei giorni infrasettimanali (più un festivo al mese); è inoltre possibile accedere alla consultazione del materiale didattico e documentale.

Il permesso alla consultazione del materiale scientifico, studi, dati ed elaborati dovrà essere espressamente richiesto all'Ente gestore delegato.

Art 21: COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Provincia di Forlì-Cesena, di concerto con il Comune di Meldola, istituisce un Comitato tecnico-scientifico, quale organo consultivo con funzioni propositive e di supporto tecnico-scientifico alle funzioni gestionali, formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche della Riserva, presieduto dal Responsabile tecnico dell'area protetta.

Il Responsabile tecnico con funzione di Presidente, redige le norme di funzionamento e convoca il Comitato tecnico-scientifico di sua iniziativa o su proposta di almeno due dei membri del Comitato.

Il Comitato tecnico-scientifico è chiamato ad esprimere pareri (non vincolanti) e proposte nel merito della formazione ed esecuzione del Programma triennale di gestione e di valorizzazione, sul Regolamento della Riserva e le sue modifiche, e su altri temi in materia su richiesta della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Meldola ritengano di consultarlo; qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro i termini richiesti,

la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Meldola procedono a prescindere dal rilascio del parere.

Per lo svolgimento delle loro mansioni i componenti del Comitato tecnico-scientifico possono accedere a locali e strumenti messi a disposizione dalla Provincia di Forlì-Cesena e dal Comune di Meldola.

Art. 22: SORVEGLIANZA

La sorveglianza del territorio della Riserva è esercitata secondo quanto previsto all'art. 55, L.R. 6/2005, ed in particolare:

- L'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei Raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre Associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
- La sorveglianza spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

Art. 23: SANZIONI

Ai sensi dell'art. 60 della L. R. 6/2005, così come modificato dall'art. 35 della L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a leggi regionali", ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 349/86 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m., le sanzioni penali di cui alla L. 394/91 "Legge quadro sulle Aree Protette" e quelle relative alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'Atto istitutivo della Riserva e nelle misure di conservazione del sito di Rete Natura 2000 SIC IT4080004, viene applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2005. Nel caso di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00.

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area Protetta;
- b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetto a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area Protetta;
- c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che

non comportano trasformazioni geomorfologiche;

d) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalla salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1 dell'art. 60 della L.R. n. 6/2005;

e) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.

Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 60 della L.R. 6/2005, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato (inclusi eventuali animali abbattuti).

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 della L.R. 6/2005 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'Area Protetta, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità d'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

I proventi delle suddette sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'Area protetta.

Come riportato dall'art. 62, L.R. 6/2005, per le sanzioni in materia di flora regionale protetta, si fa riferimento all'art. 15 della L.R. 2/1977 e s.m.i., il cui comma 1 stabilisce che "Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni


amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.".

Le sanzioni pecuniarie in materia di Polizia Forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005 sono così determinate:

- a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
- b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
- c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del 1967, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

PARTE QUINTA- ALLEGATI

ALLEGATO 1: PERIMETRAZIONE RISERVA, ZONA A E ZONA B






REGIONE EMILIA-ROMAGNA


**RISERVA NATURALE ORIENTATA
"BOSCO DI SCARDAVILLA"**

Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

PERIMETRO E ZONIZZAZIONE

-  Zona A - zona di tutela
-  Zona B - zona di protezione
-  Perimetro della riserva

scala 1:5.000




**LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
COMUNE DI MELDOLA (FO)**

Base cartografica derivata dall'elemento n. 255051 della C.T.R.

ALLEGATO 2: CARTA DEI SENTIERI

Sentiero Floro-Faunistico



Sentiero Storico

